COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 28.05.2013

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini, all'interno del territorio comunale, al fine di contribuire a tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale, attribuita al Comune dall'art. 158 comma 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

2. Per polizia amministrativa locale, si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina, l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività, relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati, in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 comma 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

3. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie, per l'educazione alla legalità dei giovani per realizzare cooperazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità.

4. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche, di uso pubblico e di pertinenza delle strutture pubbliche;

b) tutela e decoro dell'ambiente urbano;

c) tutela della quiete pubblica e privata;

d) mantenimento, protezione e tutela degli animali;

e) tutela ambientale;

f) pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali, mestieri ambulanti, attrazioni dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti.

5. Il presente Regolamento trova applicazione nella giurisdizione territoriale del Comune di Baldissero Torinese.

6. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcune qualificazione, con esso deve intendersi questo "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale lo spazio urbano tutto, in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade e le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio;

b) le aree di pertinenza delle strutture pubbliche ovvero tutte quelle aree opportunamente segnalate adiacenti agli edifici pubblici quali, per esempio, scuole, centri civici, impianti sportivi ecc. e il cui utilizzo può essere limitato all'utenza della struttura stessa;

c) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

d) le acque bianche;

e) i monumenti e le fontane;

f) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

g) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Ai fini della disciplina regolamentare si definisce:

a) centro abitato: la parte del territorio così come definita da Delibera della Giunta Comunale di Baldissero Torinese;

b) veicoli: quelli così come definiti dal Codice delle Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

c) fruizione di beni comuni: il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

d) utilizzazione di beni comuni: l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II - UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

Art. 3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune tutela l'esercizio dei diritti individuali, la sicurezza, l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica, sono vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità di cui al comma 1) del presente articolo.

Art. 4 - Atti e comportamenti vietati

1) Al fine di tutelare l'igiene del suolo, la sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e la fruibilità degli spazi collettivi, salvo che la cosa non costituisca fatto di maggiore gravità, è vietato:

a) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate;

b) accedere con veicoli nelle aree di pertinenza delle strutture pubbliche, se espressamente vietato dalla segnaletica presente;

c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti, oggetti e materiali di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi;

d) approvvigionarsi alle fontane pubbliche o simili, di quantità di acqua tale da essere incompatibile con un uso domestico e privato;

e) accendere fuochi non autorizzati o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;

f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

g) ammassare oggetti di qualsiasi genere davanti e ai lati delle case, qualora visibili dalla pubblica via, salvo che in conseguenza di documentabili circostanze, del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo

possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad apposita autorizzazione;

h) occupare, se non preventivamente autorizzati dal Comune, qualsiasi area, anche nella sede stradale, adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti, attrezzature e oggetti simili. È fatto salvo il deposito temporaneo di rifiuti ingombranti in attesa di ritiro da parte del gestore della raccolta dei rifiuti urbani, purché il deposito non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione. In ogni caso l'occupazione non deve avvenire oltre le 24 ore antecedenti il ritiro;

i) annaffiare fiori o piante provocando stillicidio sulla strada, sugli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;

j) utilizzare balconi o terrazzi, visibili dalla pubblica via, come deposito di mobilio, suppellettili, rifiuti o altri materiali ingombranti, salvo che in conseguenza di documentabili circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi, nel più breve tempo possibile;

k) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade, altri spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico;

l) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, aggettanti cortili, piazze, strade, altri spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

m) calare o sollevare dalle finestre, balconi, terrazzi, o da qualunque sporto o apertura, prospicienti cortili, piazze, strade, altri spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico, oggetti o cose, comunque imbracati o legati e con qualunque mezzo, senza osservare le dovute cautele al fine di prevenire ed evitare incidenti;

n) stendere panni all'esterno delle abitazioni quando gli stessi risultino oltre il limite della proprietà privata esclusiva;

o) immergersi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche ovvero in qualsiasi altra superficie d'acqua; è vietato altresì l'utilizzo delle stesse per lavare panni, animali o per qualunque altro uso improprio;

p) lavare e/o riparare veicoli e simili sul suolo pubblico, fatte salve semplici operazioni di manutenzione contingente;

q) soddisfare bisogni corporali in luogo pubblico o in vista del pubblico;

r) esporre cose contrarie al pubblico decoro, compiere atti in luogo pubblico o in vista del pubblico, che possano recare molestia alle persone o essere causa di pericolo;

s) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

t) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera e sicura fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

3) Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 5 - Atti e comportamenti vietati in luoghi specifici

1) Salvo nei luoghi espressamente previsti, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, negli slarghi e nelle piazze pedonali nonché nelle aiuole è vietato:

a) organizzare giochi tipo frisbee, bocce e simili che arrechino disturbo;

b) esercitare il gioco del pallone da parte di persone di età superiore ad anni dodici o che comunque arrechino disturbo;

c) circolare e/o sostare lungo i percorsi pedonali, con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli per uso di bambini o di invalidi, come definiti nell'art. 196 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, e velocipedi utilizzati da bambini di età non superiore ad anni dodici. È fatta salva la circolazione dei veicoli di soccorso, dei veicoli di vigilanza, dei veicoli utilizzati per la manutenzione del verde e/o di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione alle strutture, servizi e manufatti. Il Servizio competente per la gestione delle aree verdi con proprio provvedimento, può disporre deroghe motivate a quanto sopra in relazione alla singole aree;

d) abbandonare rifiuti o simili di qualsiasi natura ed entità al di fuori degli appositi contenitori ivi presenti;

e) affiggere volantini, manifesti e similari ad eccezione di quelli affissi dalla Pubblica Amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

2) E' inoltre vietato calpestare o danneggiare le aiuole o qualsiasi struttura a verde

di pertinenza della sede stradale.

3) Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**.

4) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

5) Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 6 - Disturbo o molestia alle persone e lancio di cose

1) Sul suolo pubblico, di uso pubblico o aperto al pubblico è vietato:

a) eseguire giochi, con oggetti, animali o qualsivoglia genere di strumenti, che possano creare disturbo alla viabilità e circolazione, danno o molestia alle persone e/o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;

b) utilizzare, inchiostri o vernici varie, farina, borotalco, uova, schiuma e simili, in modo improprio, quando ciò rechi disturbo alle persone, sporchi il suolo, gli arredi urbani e/o gli immobili e le cose;

c) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o le cose;

e) l'uso di clave in gomma, plastica o oggetti similari in specie nel periodo dei festeggiamenti legati al Carnevale.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

3) Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 7 - Accattonaggio, comportamenti scorretti, campeggio e dimore di fortuna

1) Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché

assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.

2) E' vietato raccogliere questue, elemosine o offerte, causando disturbo ai passanti o ai conducenti dei veicoli. Tali attività sono sempre vietate sulla carreggiata, nelle piazze, all'interno ed in prossimità delle attività commerciali, dei luoghi di culto, dei cimiteri, delle scuole, dei centri sportivi e degli edifici pubblici.

3) E' vietato offrire servizi di qualunque natura ai conducenti dei veicoli in circolazione, anche attirandone l'attenzione, quali per esempio la pulizia del parabrezza dei veicoli.

4) E' vietato, in particolare:

a) consumare alimenti e bevande negli edifici pubblici o sulle soglie degli stessi e in qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;

b) bivaccare nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva, in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e/o disturbo;

c) introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire, compiere atti contrari al decoro dei luoghi e/o recare disturbo;

d) sdraiarsi a terra o sui gradini, in prossimità dei luoghi di culto, edifici pubblici, sotto i portici, sulle soglie e ai lati degli ingressi, lungo i muri perimetrali degli stessi edifici nonché sedersi sui monumenti, sulle opere artistiche e sugli elementi di arredo urbano se non all'uopo predisposti;

e) esercitare il campeggio, ovvero dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo, all'infuori di eventi eccezionali, quali calamità naturali, esercitazioni di protezione civile o manifestazioni preventivamente autorizzate;

f) predisporre e/o utilizzare giacigli di fortuna in luogo pubblico o aperto al pubblico. La Polizia Municipale provvederà all'immediata rimozione e smaltimento di tali giacigli allontanando gli occasionali utilizzatori.

5) Chiunque viola le disposizioni del comma 4 lettere b), e) ed f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**.

6) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro

150,00 **(p.m.r. € 50,00).**

7) Fermo restando la previsione del comma 4 lett. f), qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

TITOLO III - TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 8 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

1. Il Comune riconosce e tutela l'importanza di vivere in un ambiente piacevole e decoroso e detta norme per la cura funzionale, tecnica ed estetica degli edifici e dei manufatti quali parti del paesaggio urbano.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, i proprietari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo di fabbricati sono tenuti a mantenere ogni edificio pubblico e privato e le sue pertinenze in buono stato di conservazione e pulizia. In particolare devono provvedere alla decorosa manutenzione degli edifici, alla periodica pulizia delle facciate e dei relativi aggetti (balconi, cornicioni ecc..), delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle inferriate, dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, intonaci e tinteggiatura esterna dei rispettivi edifici al fine di assicurare un decoroso aspetto estetico.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti, devono essere canalizzate a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati, nonchè convogliate o in corsi d'acqua esistenti o in apposite vasche di raccolta acque, evitando la dispersione selvaggia su fondi propri o confinanti.

4. E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative e/o commerciali.

5. I proprietari, i locatari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle normative vigenti.

6. I proprietari, i locatari o gli utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili e tutte le ulteriori pertinenze, delle aree verdi private e del verde condominiale.

7. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende dei locali commerciali prospicienti la pubblica via, anche se non utilizzati; è fatto obbligo di mantenerle pulite e in buono stato.

8. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi e le aree ad essi pertinenti, dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro, ponendo in essere tutti i necessari interventi atti ad impedire il degrado ed altresì di assicurare concretamente la loro custodia e sorveglianza, realizzando le opere necessarie ad impedire abusive ed incontrollate intrusioni, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

9. Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**.

11. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 9 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato di uso pubblico e dell'arredo urbano

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso e quant'altro sia posto a disposizione della collettività o lasciato alla pubblica fede e non devono manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti. I visitatori devono altresì astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

2. A tutela del patrimonio pubblico/privato e dell'arredo urbano è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi preventivamente autorizzati nel rispetto della normative vigenti;

b) deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo o manomettere i monumenti, i colonnati, le facciate e le pareti degli edifici pubblici;

c) deturpare, danneggiare, imbrattare la pavimentazione e le sovrastrutture stradali;

d) modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle vie, strade e piazze o i numeri civici dei fabbricati;

e) salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

f) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

g) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo specifica autorizzazione;

h) collocare su pali dell'illuminazione pubblica o afferenti impianti per la forniture di beni e servizi, pali dei segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea;

i) utilizzare gli impianti o le attrezzature ludico/sportive, collocate in area pubblica o privata di uso pubblico, in modo improprio, ovvero destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato gli anni 14;

l) spostare, manomettere, rompere, insudiciare i cestini dei rifiuti e i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettere e), g), h) ed i) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

4. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**.

5. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 10 - Rami e siepi

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere le siepi, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la

segnaletica o che ne compromettono, comunque, la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, possa compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

4. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami posti ad altezza superiore a m. 2,70 al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro a semplice richiesta degli operatori della Polizia Municipale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti privati secondo le norme in vigore.

5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

6. I soggetti privati, proprietari di aree verdi confinanti con strade pubbliche o da esse visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, provvedendo allo sfalcio o potatura di ogni tipologia di vegetazione ed allo smaltimento della stessa in ossequio alla normativa vigente in materia. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

7. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere all'immediato sfalcio delle vegetazioni contaminate, in modo particolare dalle processionarie del pino, ovvero irrorare le stesse con preparati innocui per le altre specie e per l'uomo.

8. E' inoltre stabilito l'onere di ottemperare al taglio di rami ed arbusti quanto questi ultimi ricadano su proprietà confinanti.

9. Per tutte quelle particolari situazioni non espressamente contemplate nel presente articolo, si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, in materia di proprietà-fondiaria (Libro III° - Titolo II° - Capo II° - Articoli dal n° 840 al n° 921) le cui eventuali violazioni ricadono per intero nel sistema sanzionatorio previsto per il presente regolamento.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

11. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 11 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto, in ogni momento, in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. Arbusti, sterpaglie e manto erboso, devono essere mantenuti in maniera tale da non essere potenzialmente causa di incendi e deposito di rifiuti.

3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, i proprietari, i locatari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo dei terreni, devono evitare l'uso nelle recinzioni di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

4. I proprietari, locatari, e utilizzatori a qualsiasi titolo dei terreni devono sorvegliare che gli stessi non divengano ricettacolo di giacigli di fortuna, abbaraccati e/o insediamenti abusivi, a rischio della privata e pubblica incolumità. Qualora ciò si verifichi, gli stessi sono tenuti a mettere in opera con la massima celerità le azioni idonee e necessarie al ripristino delle condizioni di buona tenuta, manutenzione e decoro dell'area di cui ai commi precedenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**.

6. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 12 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza la sponda interna dei fossati privati adiacenti le strade e le aree pubbliche.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

3. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 13 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone riconoscendo, nel godimento dei momenti di relax nelle dimore private e nei luoghi pubblici, un fattore importante della vivibilità collettiva.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento o con l'esercizio di un'arte, mestiere o industria, o di lavori propri o per hobby di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone.

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa fra le ore 22,00 e le ore 8,00 del giorno successivo, ovvero le ore 9,00 nei giorni festivi e dalle 13,00 alle 15,00 in entrambi i casi; ogni comportamento deve conformarsi a questo principio. Gli Uffici pubblici nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli possono imporre prescrizioni deroganti dal principio di cui sopra.

4. Le Autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti finalizzati all'eliminazione delle cause dei rumori.

Art. 14 - Esercizio di mestieri, arti, industria e giardinaggio

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.

2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare di disturbare la pubblica e privata quiete.

3. E' vietato esercitare attività lavorative che siano causa di disturbi acustici alle abitazioni limitrofe nei giorni feriali dalle 20,00 alle 08,00 del giorno successivo, ovvero le ore 9,00 nei giorni festivi, nonché dalle 13,00 alle 15,00 in entrambe i casi.

4. Nelle vicinanze di scuole, chiese, uffici pubblici, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

5. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

6. I servizi tecnici municipali, su esposto scritto dei soggetti interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, affinchè

le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria, e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

8. Con scrupolosa osservanza delle stesse modalità temporali contemplate nel citato terzo comma, è possibile l'utilizzo di attrezzi per **l'attività di giardinaggio** anche se corredati di motori a scoppio.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**.

10. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 15 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 07,00 del giorno successivo, ovvero le ore 9,00 nei giorni festivi;

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 07,00 del giorno successivo, ovvero le ore 9,00 nei giorni festivi, è subordinata a preventivi pareri sia dei Servizi comunali incaricati sia dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dall'Azienda Sanitaria Locale, con provvedimento del Sindaco, può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1).

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00)**.

5. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 16 - Trattenimenti musicali, nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli esercizi ricettivi – disciplina degli orari e modalità di effettuazione

1. Al fine della tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone, i trattenimenti musicali a carattere di complementarietà, temporaneità ed occasionalità all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi ricettivi, possono essere effettuati su tutto il territorio comunale per non più di due volte al mese e per un massimo di 8 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, esclusivamente nel periodo da giugno a settembre;

2. I trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'interno dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi ricettivi, possono essere effettuati nella fascia oraria compresa fra le ore 16,00 e le ore 24,00;

3. I trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi ricettivi, possono essere effettuati nella fascia oraria compresa fra le ore 16,00 e le ore 22,00;

4. All'interno del pubblico esercizio, del circolo privato e dell'esercizio ricettivo, è comunque consentita la diffusione di mero sottofondo musicale, musica d'ambiente o di semplice compagnia, connessa allo svolgimento dell'attività, ovvero è consentito l'utilizzo di televisori o apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura dei suddetti esercizi, fatto salvo l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete ed al riposo delle persone;

5. I titolari di pubblico esercizio, di circolo privato e esercizio ricettivo, che intendono effettuare trattenimenti musicali all'interno dei suddetti esercizi, a condizione che l'ingresso sia libero o gratuito, che l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione, che nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc....), che il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione, che il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati, sono tenuti a presentare al Comune una domanda di autorizzazione;

6. I titolari di pubblico esercizio, di circolo privato e dell'esercizio ricettivo, che intendono effettuare trattenimenti musicali all'esterno dei suddetti esercizi, sia in area

pubblica sia privata, sono tenuti a presentare al Comune una domanda di autorizzazione;

7. I titolari di pubblico esercizio, di circolo privato e di esercizio ricettivo che intendono effettuare trattenimenti musicali di cui ai punti precedenti, devono dotarsi di relazione tecnico-descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a 100 persone, nulla-osta SIAE, idonea documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente in materia, da allegarsi alla domanda di autorizzazione da produrre all'Ufficio comunale competente;

8. Il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni del presente articolo per manifestazioni pubbliche di forte richiamo;

9. Ai titolari dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi ricettivi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo comma 9), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

11. Chiunque viola tutte le altre disposizioni presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00)**.

12. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 17 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere attivate prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 09,00 e dopo le 20,00 nei giorni festivi, nonché dalle 13,00 alle 15,00 in entrambe i casi.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie, per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati

in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 e dalle ore 13,00 alle 15,00 nei giorni feriali; prima delle ore 09,00 e dopo le ore 20,00 e dalle ore 13,00 e le ore 15,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

6. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Articolo 18 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali é tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 09,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

5. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 19 - Uso dei dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono

essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

4. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 20 – Divieto perpetrare rumori molesti evitabili

1. E' fatto assoluto divieto di perpetrare, in tutto il territorio comunale, principalmente sulle piazze e vie pubbliche, azioni dirette capaci di causare rumori molesti evitabili, possibili fonti di disturbo della quiete pubblica, in modo particolare è vietato:

    a) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;

    b) accelerare in maniera smodata, soprattutto al momento della partenza;

    c) effettuare continui inutili giri all'interno dei centri abitati;

    d) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo;

    e) durante le ore notturne e segnatamente dopo le ore 22,00 non sono ammessi canti e schiamazzi all'interno e in vicinanza dell'abitato che rechino disturbo al vicinato;

    f) l'Amministrazione comunale può accordare deroghe in caso di manifestazioni musicali preventivamente autorizzate dalla stessa;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

3. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 21 – Principi generali

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire il benessere dell'animale, la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 22 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. E' vietato tenere animali di qualsiasi genere all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Il riparo, non dovrà essere umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

In particolare il riparo dovrà:

a) essere adeguato alle dimensioni dell'animale;
b) avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli;
c) essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra.

6. I locali di ricovero degli animali, dovranno essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale dovrà essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

8. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, in particolare della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

9. Ai proprietari, possessori, custodi ed affidatari di animali, è vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

11. Dalla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese nonché di cessare l'attività, secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 23 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi come luogo di ricovero permanente se non adeguatamente attrezzati.

5. E' vietato detenere animali in gabbia, all'infuori di particolari specie acconsentite dalle normative vigenti in materia e nei casi di trasporto e di ricovero per cure degli stessi.

6. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

7. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

8. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore o biciclette.

9. E' vietato abbandonare animali domestici o tenuti in cattività, in qualunque parte del territorio comunale.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

11. Dalla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese nonché di cessare l'attività, secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 24 – Omessa custodia e malgoverno di animali

1. E' assolutamente vietato lasciare liberi, o non custoditi con le debite cautele, animali legittimamente detenuti, o affidarli in custodia a persona inesperta.

2. E' vietato in luoghi aperti, abbandonare a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o lasciarli comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o attaccarli o condurli in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero affidarli a persona inesperta.

3. E' vietato aizzare o spaventare animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

5. Dalla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese nonché di cessare l'attività, secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 25 – Divieto di introduzione di animali nel plesso scolastico

Per motivi di igiene e di sicurezza pubblica, è assolutamente vietato introdurre animali nel piazzale antistante l'ingresso principale dell'edificio scolastico ed all'interno dell'edificio stesso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 200,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

Art. 26 - Avvelenamento di animali e somministrazione di cibo ad animali selvatici

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, di alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. E' assolutamente vietato somministrare cibo, di qualsiasi genere, agli animali selvatici, presenti liberi nel territorio comunale.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1) presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00)**.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2) presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

5. Dalla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese nonché di cessare l'attività, secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 27 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, nel limite di un solo cane per proprietario o detentore, salvo quanto disposto dalle norme successive.

2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, devono usare sia guinzaglio che museruola e avere cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, fatto salvo per cani guida per persone ipovedenti, previa comunicazione al Sindaco.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico devono rendere note al pubblico le eventuali misure limitative di cui al comma precedente, mediante cartelli e/o altri mezzi idonei di

informazione ben visibili dall'esterno.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1) e 2) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**; da tale violazione consegue l'obbligo per il trasgressore di allontanare da detti locali il cane privo di guinzaglio e museruola o che crei disturbo, di risarcire il danno secondo le norme vigenti e di ripulire immediatamente quando il cane da lui condotto abbia sporcato.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 4) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

Art. 28 - Detenzione cani in aree private

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.

2. E' vietato detenere cani legati a catena fissa o vincolarli con altri strumenti similari. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

3. E'vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.

4. Le aree private dove i cani soggiornano liberi, devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata, la cui altezza sia tale da impedire agli stessi lo scavalcamento o la fuoriuscita del muso.

5. All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2), fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie, i cui proprietari o accompagnatori sono comunque tenuti al controllo dei movimenti degli stessi.

6. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati e/o guaiti, la pubblica quiete.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tale scopo devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

5. Dalla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese nonché di cessare l'attività, secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 30 – Guinzaglio e museruola

1. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico i detentori o gli accompagnatori, devono dotare i cani, anche di piccola taglia, di guinzaglio e museruola, nel caso in cui il guinzaglio sia di lunghezza superiore a mt. 1,5 o se l'animale è particolarmente aggressivo o pericoloso per le altre persone o animali.

2. In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all'interno di locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto, i cani anche di piccola taglia, devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola.

3. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5.

4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

Art. 31 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti al Comando Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Chieri, i quali si occuperanno di avvisare il personale addetto del canile comunale convenzionato, al fine del recupero degli stessi.

2. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli senza darne tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Chieri.

3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione dal Servizio Veterinario dell'ASL TO5 per la cattura dell'animale.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 3) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00)**.

TITOLO VI - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 32 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno, attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura devono essere condotte con strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1) e 4) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2) e 3) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00)**.

7. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 33 - Accensione di fuochi, sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili .

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, bruciare, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

3. Durante tutto l'arco dell'anno solare, ed in particolare in occasione di festività natalizie, di Capodanno, di carnevale ed in altri momenti di aggregazione collettiva, è fatto divieto assoluto, esteso a tutti i cittadini senza differenza di età, di utilizzare i seguenti prodotti:

- bombolette spray e schiumogene;
- polvere e fialette irritanti;
- petardi e mortaretti che possano in qualunque modo ledere la quiete pubblica o arrecare eventuali danni fisici alle persone.

4. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi finalizzati all'abbruciamento di materiali in genere, di residui di giardinaggio o altri vegetali (sterpaglie, erba degli argini dei fossi, ramaglie, potature di siepi, fogliame etc).

5. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi finalizzati all'abbruciamento di materiali di varia natura presenti nei cantieri edili e gli scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.

6. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

7. E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

8. L'accensione dei fuochi è solamente ammessa ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

10. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 34 – Detenzione di combustibili in civili abitazioni o altri edifici

1. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

3. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 35 – Divieto d'accatastamento di materiale infiammabile nei cortili

9. E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altra materia facilmente infiammabile, salvo autorizzazione dei competenti uffici comunali da subordinarsi al positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.

10. Se il cortile o l'area sono di proprietà di privati, con l'utilizzo del solo proprietario, è possibile accatastare detto materiale, esclusivamente ad una distanza minima dalla proprietà confinante di metri 2,00.

11. I depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, sono soggetti all'esame e parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio del "Certificato di Prevenzione Incendi", ed alle successive visite di controllo da effettuarsi per quantitativi da 50 a 1.000 q.li ogni 6 anni e per quantitativi superiori ai 1.000 ogni 3 anni, ai sensi del Decreto Ministeriale 16/02/1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi".

12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00)**.

13. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 36 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori

responsabili delle iniziative dovranno assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio, in forma itinerante o nei posteggi assegnati nelle aree mercatali, di artifici pirotecnici di qualsiasi genere.

4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2) e 3) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00)**.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 200,00 **(p.m.r. € 50,00)**.

6. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

TITOLO VII - NORME PER IL COMMERCIO, I MESTIERI E IL TRATTENIMENTO

Art. 37 - Decoro e visibilità delle attività lavorative

1. Il Comune riconosce l'importanza del lavoro, del commercio e dei mestieri come momento qualificante e aggregante della comunità, fatte salve le disposizioni delle normative vigenti. Ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali deve essere effettuata garantendo decoro e condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento adeguatamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00 **(p.m.r. € 100,00)**.

Art. 38 - Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, le attività degli artisti di strada e di chi esercita un mestiere girovago sono consentite a condizione che le attività non rechino intralcio alla circolazione e/o disturbo alla quiete pubblica.

2. Per le attività di cui al comma precedente è vietato l'uso di strumenti di amplificazione sonora alimentati a corrente elettrica stabile e/o l'uso di generatori di corrente elettrica a scoppio.

3. L'eventuale raccolta di denaro deve essere resa facoltativa agli avventori, non sono ammesse pressioni o iniziative per ottenere cifre prestabilite di denaro.

4. Gli artisti di strada, durante le loro esibizioni, sono tenuti a mantenere decoro e pulizia.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00).**

6. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 39 - Pubblici trattenimenti all'aperto e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il suolo pubblico pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri 3 (tre) intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico trattenimento all'aperto è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere aperte le attività oltre l'orario stabilito dalle singole autorizzazioni.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00 **(p.m.r. € 80,00).**

6. Chiunque viola la disposizione del comma 4 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00).**

7. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 40 - Vendita di bevande in bottiglia e/o altri contenitori di vetro

1. Al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura poste in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, dei locali di pubblico trattenimento, dei circoli quando abilitati ovvero autorizzati alla somministrazione e vendita.

2. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di 10 (dieci) metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 **(p.m.r. € 50,00).**

4. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 41 - Obblighi per i gestori e i titolari

1. I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, dei locali di pubblico trattenimento, dei circoli quando abilitati ovvero autorizzati alla somministrazione e vendita, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale, per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, ovvero le ore 9,00 nei giorni festivi), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale.

2. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione ai clienti dell'esercizio.

3. Al fine di garantire il pubblico decoro, in caso di concessione di occupazione di suolo pubblico, il concessionario è obbligato alla manutenzione dei manufatti e degli elementi di arredo nonché alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento, sempre nel rispetto delle eventuali prescrizioni.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 **(p.m.r. € 100,00).**

TITOLO VIII SANZIONI

CAPO I - SANZIONI PECUNIARIE

Art. 42 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria o altri soggetti espressamente abilitati.

3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L. 689/81 è individuata nel Comandante del Corpo Polizia Municipale di Baldissero Torinese ed i proventi sono destinati al Comune.

4. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore.

CAPO II – SANZIONI ACCESSORIE A SANZIONI PECUNIARIE

Art. 43 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie delle violazioni del presente Regolamento consistono in:

a) cessazione immediata dell'attività;

b) obbligo di rimessa in pristino o rimozione delle opere.

2. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della L. 689/81 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 44 - Cessazione immediata dell'attività

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere alla cessazione immediata di una determinata attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento. Il verbale

così redatto costituisce titolo per l'applicazione della sanzione accessoria che deve essere adempiuta immediatamente.

2. Qualora il trasgressore provveda a cessare immediatamente l'attività, l'Agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora il trasgressore non ottemperi all'esecuzione immediata della sanzione accessoria di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00).**

Art. 45 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere alla rimessa in pristino o della rimozione delle opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se la rimessa in pristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

2. Qualora la rimessa in pristino o la rimozione delle opere abusive vengano immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora il trasgressore non ottemperi alla esecuzione immediata della sanzione accessoria di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00).**

Art. 46 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne farà espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendone così l'obbligo al trasgressore e invierà copia del verbale con specifico rapporto, al Settore competente che emanerà un provvedimento, da notificarsi al trasgressore, diffidandolo a provvedere nei tempi e nei modi stabiliti nel provvedimento stesso.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi in modo difforme rispetto ai tempi e ai modi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 **(p.m.r. € 150,00).**

3. In caso di mancata ottemperanza, il Comune può provvede all'esecuzione d'Ufficio in danno del trasgressore e al recupero delle spese sostenute.

CAPO III – SEQUESTRO

Art. 47 - Sequestro e custodia di cose

1. La Polizia Municipale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria o altri soggetti espressamente abilitati all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedono al sequestro amministrativo nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dalla L. 689/81 e del D.P.R. 571/82 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le cose sequestrate, non consistenti in prodotti deperibili o derrate alimentari, sono conservate presso il Comando di Polizia Municipale o presso altro depositario ovvero affidate in custodia al trasgressore stesso ai sensi e con le modalità dell'art. 7 D.P.R. 571/82 per il tempo previsto per l'eventuale ricorso. Qualora in detto termine non intervenga ricorso o lo stesso sia respinto le cose sequestrate saranno confiscate ovvero, se trattasi di cose di valore fino a 500,00 euro, le stesse verranno distrutte o devolute a fini di beneficenza, assistenziali o di volontariato, detratte le eventuali spese di custodia.

3. Il relativo verbale è trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO IX - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 48 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

2. Alla data di cui al comma 1) è abrogata ogni altra norma, contenuta in atti regolamentari o in atti comunali, in contrasto o non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

TITOLO II UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 4 Atti e comportamenti vietati

Art. 5 Atti e comportamenti vietati in luoghi specifici

Art. 6 Disturbo o molestia alle persone e lancio di cose

Art. 7 Accattonaggio, comportamenti scorretti, campeggio e dimore di fortuna

TITOLO III TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 8 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

Art. 9 Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato di uso pubblico e dell'arredo urbano

Art. 10 Rami e siepi

Art. 11 Recinzione e manutenzione terreni

Art. 12 Pulizia dei fossati

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 13 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 14 Esercizio di mestieri, arti, industria e giardinaggio

Art. 15 Lavoro notturno

Art. 16 Trattenimenti musicali, nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli esercizi ricettivi – disciplina degli orari e modalità di effettuazione

Art. 17 Abitazioni private

Art. 18 Strumenti musicali

Art. 19 Uso dei dispositivi acustici antifurto

Art. 20 Divieto perpetrare rumori molesti evitabili

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 21 Principali generali

Art. 22 Detenzione di animali

Art. 23 Maltrattamento di animali

Art. 24 Omessa custodia e malgoverno di animali

Art. 25 Divieto di introduzione di animali presso edificio scolastico

Art. 26 Avvelenamento di animali e somministrazione di cibo ad animali selvatici

Art. 27 Accesso di cani negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali aperti al pubblico

Art. 28 Detenzione di cani in aree private

Art. 29 Obbligo di raccolta delle deiezioni

Art. 30 Guinzaglio e museruola

Art. 31 Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

TITOLO VI - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 32 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 33 Accensione di fuochi, sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Art. 34 Detenzione di combustibili in civili abitazioni o altri edifici

Art. 35 Divieto d'accatastamento di materiale infiammabile nei cortili

Art. 36 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

TITOLO VII - NORME PER IL COMMERCIO, I MESTIERI E IL TRATTENIMENTO

Art. 37 Decoro e visibilità delle attività lavorative

Art. 38 Artisti di strada e mestieri girovaghi

Art. 39 Pubblici trattenimenti all'aperto e spettacoli viaggianti

Art. 40 Vendita di bevande in bottiglia e/o altri contenitori di vetro

Art. 41 Obblighi per i gestori e i titolari

TITOLO VIII SANZIONI

CAPO I – SANZIONI PECUNARIE

Art. 42 Sistema sanzionatorio

CAPO II – SANZIONI ACCESSORIE A SANZIONI PECUNIARIE

Art. 43 Sanzioni accessorie

Art. 44 Cessazione immediata dell'attività

Art. 45 Rimessa in pristino o rimozione delle opera di immediata attuabilità

Art. 46 Rimessa in pristino o rimozione delle opera di non immediata attuabilità

CAPO III – SEQUESTRO

Art. 47 Sequestro e custodia delle cose

TITOLO IX ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 48 Entrata in vigore e abrogazione espressa di norme